MANOVRA CORRETTIVA 2011

NORMATIVA

DL 06/07/2011 N. 98

convertito nella legge 15/07/2011 N.111

in vigore dal 06/07/2011

PRASSI

C.M. 41E DEL 05/08/2011

INDICE:

A.	**Novità in materia di IVA**	**3**
1.	Chiusura partite iva inattive	3
2.	Fattura degli autonoleggiatori	4
A.	**Novità in materia di imposta sui redditi**	**5**
1.	Nuovo regime dei minimi e regime semplificato	5
2.	Disciplina delle perdite fiscali	6
3.	Revisione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali	7
4.	Riallineamento dei valori fiscali a seguito di operazioni straordinarie	8
A.	**Novità in materia di ritenute**	9
1.	Ritenuta sui bonifici per spese detraibili al 36% (ristrutt. edilizia) o 55% (riqualif. energetica)	9
A.	**Novità in materia di accertamento**	**10**
1.	Accertamenti esecutivi	10
2.	Irrogazione delle sanzioni	11
3.	Accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale: eliminazione della garanzia	11
4.	Omessi versamenti effettuati con lieve ritardo	12
5.	Potenziamento delle indagini finanziarie	13
A.	**Novità in materia di studi di settore**	14
B.	**Novità in materia di processo tributario**	**15**
1.	Reclamo e mediazione fiscale	16
2.	Introduzione del contributo unificato	16
3.	Definizione delle liti pendenti	17
4.	Processo tributario telematico	18
		19

A. NOVITA' IN MATERIA DI IVA

1. Revoca d'ufficio delle partite iva inattive

- Mancanza di esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo negli ultimi 3 anni
- Omissione della dichiarazione annuale iva

- Possibile sanatoria in caso di dimenticanza entro il 04/10/2011 versando una sanzione di € 129,00
- Non necessaria la dichiarazione di cessazione di attività con mod. AA/7 e AA/9

1. Fattura degli autonoleggiatori (art.84 D.Lgs 30/04/1992 n.285 - nuovo codice della strada)

- Vengono semplificate le modalità di rilascio della documentazione fiscale da parte delle imprese esercenti l'attività di locazione di veicoli senza conducente; le imprese in oggetto dovranno documentare detta attività mediante il rilascio della fattura la quale viene consegnata dopo il pagamento della prestazione e dovrà indicare gli estremi del contratto di noleggio. Lo scopo del legislatore è quello di semplificare gli obblighi fiscali per gli autonoleggiatori (cfr: circ. 05/08/2011 n.41/E)

A. NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI

1. Nuovo regime dei minimi e regime semplificato

- Detta norma riforma gli attuali regimi forfetari con lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il lavoro
- Requisiti per l'accesso:

A partire dall'01/01/2012 il regime si applica a coloro che:

1. Intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
2. L'hanno intrapresa dal 2008;
3. Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti all'inizio dell'attività, attività professionali o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
4. L'attività da esercitare non deve costituire prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come dipendenti o autonomi
5. Nel caso di prosecuzione di una società svolta da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore a € 30.000,00.

- Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali dovute sul reddito conseguito da tali contribuenti minimi è pari al 5% (prima era il 20%).

- La durata del regime

Il regime dei minimi è applicabile per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, e comunque per i soggetti con meno di 35 anni di età detto regime è fruibile anche oltre il quarto periodo di imposta successivi a quello di inizio di attività fino al compimento dei 35 anni

1. Disciplina delle perdite fiscali per i soggetti IRES

- Soggetti interessati:

La modifica riguarda essenzialmente le società di capitali.

- Modalità di riporto:

La perdita fiscale conseguita in un periodo di imposta può essere computata in diminuzione dei periodi d'imposta con le seguenti modalità:

- In misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo ai primi tre anni dalla costituzione;
- Entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta;
- Facoltà di riporto delle perdite conseguite dal 2011 illimitatamente nel tempo, abolendo di fatto il limite di 5 anni previsto fino al 2010.

TIPOLOGIA DI PERDITA	LIMITE TEMPORALE	LIMITE QUANTITATIVO
Realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione	Illimitatamente riportabili nel tempo	Utilizzabili integralmente
Realizzate fino al 2010 (dopo i primi 3 periodi d'imposta)	Riportabili nei primi 5 periodi d'imposta	Utilizzabili integralmente
Realizzate dal 2011 (dopo i primi 3 periodi d'imposta)	Illimitatamente riportabili nel tempo	Utilizzabili nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo

1. Revisione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali

- Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 (quindi dal 2013) è rivista e semplificata la disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base dei seguenti criteri:

Previsione di nuovi coefficienti di attività di lunga durata ammortizzabili singolarmente sulla base della loro vita utile:
- ✓Immobili – 40 anni
- ✓Attività di lunga durata – 15 anni
- ✓Attività immateriali – 15 anni

Previsione di coefficienti per attività ammortizzabili cumulativamente
- 4 anni -

1. Riallineamento dei valori fiscali a seguito di operazioni straordinarie

- È confermata la possibilità di riallineare i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito di operazioni straordinarie (conferimento, fusione, scissione, cessione d'azienda o cessione di partecipazioni). Tali maggiori valori devono essere riferiti ad avviamento, marchi d'impresa o ad altre attività immateriali.
- Pagamento imposta sostitutiva nella misura del 16% da versarsi in unica soluzione entro il 30/11/2011.
- Effetti fiscali decorrono dal periodo d'imposta a quello successivo al 31/12/2012 (dal 2013)

A. NOVITÀ IN MATERIA DI RITENUTE

- Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto operata dalle banche e dalle Poste Italiane SPA all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti riguardanti le operazioni di ristrutturazione edilizia (detrazione IRPEF 36%) e interventi di risparmio energetico per edifici esistenti (detrazione IRPEF/IRES 55%).
- Finalità della norma: aumentare la liquidità delle imprese beneficiarie del bonifico e evitare la determinazione di crediti d'imposta ai fini IRPEF e IRES per effetto di una ritenuta troppo elevata rispetto alla redditività dell'impresa.
- Decorrenza: la nuova ritenuta del 4% si applica ai bonifici accreditati dal 06/07/2011.

A. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Accertamenti esecutivi:

Il DL 78/2010 all'art.29 innovava il sistema di riscossione delle somme richieste mediante avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA. Dette disposizioni sono volte ad accelerare i tempi della riscossione e a ridurre il contenzioso per effetto dell'impugnazione delle cartelle esattoriali. Viene previsto infatti che gli accertamenti dovranno contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di proposizione del ricorso e saranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Decorrenza della nuova disciplina:

Rileva la data di EMISSIONE (sottoscrizione ad opera del funzionario) anziché la data di notifica



Effetto: anticipazione della decorrenza

- Avvisi emessi dall'01/10/2011
- Periodi di imposta interessati in corso alla data del 31/12/2007 e successivi

1. Irrogazione delle sanzioni

- PRIMA

Art.17 del DL 472/2007

Facoltà di emissione di diversi atti irrogativi di sanzione

- DOPO

Art. 23 co. 29 del DL 98/2011

Le sanzioni devono essere irrogate unitamente al tributo

1. Accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale: eliminazione della garanzia

- Non vi è più obbligo di rilascio della garanzia a prescindere dagli importi che si deve corrispondere e per i quali è stata richiesta la rateazione negli accertamenti con adesione, nell'acquiescenza, e nella conciliazione giudiziale. La garanzia rimane per la dilazione degli avvisi bonari quando le rate successive la prima sono superiori a 50.000,00 €.
- Decorrenza: atti perfezionati (coincidenza con il versamento della prima rata) dopo il 06/07/2011
- Omessi versamenti rate: iscrizione al ruolo dell'intero importo residuo e irrogazione delle sanzioni pari al 60% calcolate sugli importi che il contribuente avrebbe dovuto versare a titolo di tributo

1. Ravvedimento operoso: omessi versamenti effettuati con lieve ritardo

- Sanzione ordinaria: 30% con riduzione di 1/10 se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni
- Versamento nei 14 giorni successivi alla scadenza ulteriore riduzione della sanzione di 1/15

	Entro 15 giorni dalla scadenza originaria	**Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza originaria**	**Dal 31° giorno dalla scadenza originaria**
Sanzione per omesso versamento	2% (1/15 del 30%) per ogni giorno	30%	30%
➢ In caso di ravvedimento operoso	0,2% (1/10 del 2%) per ogni giorno	3% (1/10 del 30%)	3,75%

1. Potenziamento delle indagini finanziarie

- L'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza hanno la facoltà di esaminare i conti correnti del contribuente al fine di rinvenire elementi sintomatici di evasione. A tal fine è possibile rivolgere apposita richiesta a banche e istituti di credito, nonché alle società e agli enti di assicurazione, i quali sono obbligati ad esibire ogni documentazione concernente i rapporti intrattenuti con il contribuente.

A. NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

- Inasprimento sanzioni per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nella misura massima di € 2.065. se viene rilevata l'infedeltà delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette la misura delle sanzioni previste per l'infedele dichiarazione (min 100% max 200% della maggiore imposta accertata) è elevata del 50%. L'aumento della sanzione viene applicato allorquando il contribuente risulti inadempiente alla comunicazione dati anche su specifico invito dell'Agenzia delle Entrate.
- Accertamento induttivo dovuto per infedeltà della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore alla condizione che il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.
- Accertamento presuntivo per i soggetti congrui e coerenti: l'Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti di tipo presuntivo. Sono esclusi i contribuenti congrui e coerenti per i quali venga accertato un ammontare di attività non dichiarate fino ad un massimo di € 50.000, pari o inferiori al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

A. NOVITÀ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO

1. Reclamo e mediazione fiscale (nuovo art. 17 bis del D.Lgs 546/92)

- Per le **controversie di valore non superiore a € 20.000**, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate **dal 01/04/2012**, chi intenda proporre il ricorso è tenuto obbligatoriamente a presentare preventivamente reclamo (**in caso di omissione il ricorso è inammissibile**). In tal caso è esclusa la conciliazione giudiziale.
- Termine per il reclamo: entro il termine per presentare ricorso, vale a dire entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento, il contribuente raggiunto da un atto reclamabile deve notificare tramite ufficiale giudiziario, consegna diretta o spedizione a mezzo posta in plico a/r senza busta l'atto alla Direzione provinciale.
- Patrocinio di un difensore per un valore della causa superiore a € 2.582,25;
- Presenza di tutti gli elementi previsti per il ricorso (valore della lite, dati concernenti le parti, atto impugnato, giudice adito, eventuali motivi di censura e sottoscrizione del difensore);
- Deposito presso l'ufficio della copia dell'atto impugnato e i documenti che si intende produrre.

Il reclamo può contenere:

- Richiesta di annullamento in autotutela
- Proposta di mediazione motivata e completa della rideterminazione della pretesa

Nel caso in cui l'Ufficio non intenda accogliere la richiesta di annullamento contenuta nel reclamo, formulerà a sua volta una proposta di mediazione.

Decorsi 90 giorni, in assenza di notifica di accoglimento del reclamo o di conclusione della mediazione, il reclamo produce gli stessi effetti del ricorso (termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio; il contribuente provvederà quindi al deposito presso la Commissione, non potranno essere ampliati i motivi di ricorso posto che questi siano stati inseriti nel reclamo).

1. Introduzione del contributo unificato

- Gli artt. 37 co. 6-7 e 39 co.8 del DL 98/2011 prevedono l'aumento del contributo unificato con l'estensione della sua applicazione anche al processo tributario (ricorso principale e incidentale). Per effetto dell'introduzione del contributo unificato non è più dovuta l'imposta di bollo sugli atti e i provvedimenti tributari, comprese la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, sulle copie autentiche, anche esecutive, degli atti e provvedimenti, purché richieste dalla parti processuali.
- Decorrenza: controversie instaurate e ricorsi notificati dal 07/07/2011.
- Misura del contributo per ogni grado di giudizio in base al valore della lite risultante da apposita dichiarazione:

VALORE DELLA LITE (al netto di interessi e sanzioni)	CONTRIBUTO UNIFICATO
< € 2.582,28	€ 30,00
Da € 2.582,29 a e 5.000,00	€ 60,00
Da € 5.001,00 a € 25.000,00	€ 120,00
Da € 25.001,00 a € 75.000,00	€ 250,00
Da € 75.001,00 a € 200.000,00	€ 500,00
> € 200.001,00	€ 1.500,00

- Modalità di versamento:
 - Modello F24 (cod. tributo 941-T);
 - Versamento agli uffici postali (c/c Tesoreria dello Stato competente per la provincia);
 - Acquisto del contrassegno presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati e apposizione dello stesso sull'originale da depositare presso la segreteria.

Il contributo unificato è dovuto nella misura massima in caso di omissione della dichiarazione del valore della lite nei processi tributari ed è maggiorato del 50% se viene omessa l'indicazione dell'indirizzo PEC, numero di fax e codice fiscale del difensore o contribuente.

1. Definizione delle liti pendenti

- Le liti fiscali pendenti alla data dell'01/05/2011 in cui è parte l'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a € 20.000 possono essere definite con il pagamento di una somma forfetaria entro il 30/11/2011 così determinata:

VALORE DELLA LITE (al netto di interessi e sanzioni)	SOMMA DOVUTA PER LA DEFINIZIONE	
≤ € 2.000,00	€ 150,00	
> € 2.000,00	10% del valore della lite	In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione
	50% del valore della lite	In caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione
	30% del valore della lite	In caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa la pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione

- Modalità ed effetti sospensivi della definizione:
 - Entro il 30/11/2011 – versamento in un'unica soluzione delle somme dovute per la definizione;
 - Entro il 31/03/2012 – Presentazione della domanda di definizione della lite pendente;
 - Fino al 30/06/2012 Sospensione delle liti fiscali definibili (insieme ai termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in assunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio)
 - Fino al 30/09/2012 – sospensione delle liti fiscali pendenti per le quali il contribuente ha presentato domanda di definizione.

1. Processo tributario telematico

- Al fine di adeguare il processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'art. 39 co.8 del DL 98/2011 stabilisce che le comunicazioni potranno avvenire in via telematica tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata. Pertanto, indirizzo della casella PEC deve essere indicato nell'atto introduttivo del giudizio, prevedendo una maggiorazione del 50% del contributo unificato in caso di omissione.